

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE, DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE COMUNALE E DELL'OSSERVATORIO SUI SERVIZI

Art. 1 – Oggetto

Il presente disciplinare contiene le linee guida per il funzionamento del servizio associato di controllo interno e di valutazione delle prestazioni in termini di efficacia, efficienza e qualità dell'Unione Valdera e dei comuni ad essa aderenti, secondo le vigenti disposizioni normative e con riferimento alla struttura di amministrazione integrata costituita tra i comuni e l'Unione.

Art. 2 - Composizione degli organi

Gli organi previsti dalla specifica convenzione di gestione associata sono:

- il Comitato di valutazione;
- i Nuclei di valutazione comunale e dell'Unione;
- l'Osservatorio sui servizi.

Il **Comitato di Valutazione**, che opera sia in favore dell'Unione che dei comuni ad essa aderenti, è così composto:

- Direttore generale dell'Unione, con funzioni di presidente;
- Segretari di tutti i comuni aderenti all'Unione e Segretario dell'Unione;
- Direttore generale del comune di Pontedera, fino alla permanenza in carica nell'ente;
- 3 esperti esterni alle Amministrazioni, dotati di requisiti di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione delle performance e del personale, del controllo di gestione.

I **Nuclei di valutazione**, istituiti in numero corrispondente ai comuni aderenti oltre all'Unione, sono composti da:

- Due segretari comunali, di cui uno con funzioni di Presidente;
- Un esperto esterno individuato tra i 3 componenti esterni del Comitato di Valutazione.

L'**Osservatorio sui servizi**, che rivolge la propria attività ai servizi e alle funzioni attribuite alla competenza dell'Unione, è così composto:

- un Sindaco membro della giunta dell'Unione, con funzioni di Presidente;
- Direttore Generale dell'Unione;
- 2 Segretari o Direttori generali dei comuni aderenti all'Unione;
- Un esperto esterno individuato tra i 3 componenti esterni del Comitato di Valutazione;

- due rappresentanti delle associazioni dei consumatori con il maggior numero di iscritti sul territorio della Valdera;
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali del pubblico impiego maggiormente rappresentative sul territorio;
- due rappresentanti dei lavoratori dell'Unione, espressi dalla base e provenienti dalle due sedi con maggior numero di dipendenti;
- tre rappresentanti delle associazioni di categoria del settore industria e servizi;
- un rappresentante delle associazioni di promozione sociale a tutela degli utenti.

Partecipa ai lavori anche una rappresentanza del Consiglio dell'Unione.

I rappresentanti delle associazioni di categoria e delle associazioni di promozione sociale non sono indicati nell'atto di nomina, ma sono sistematicamente invitate dal Presidente a partecipare ai lavori dell'Osservatorio, previa individuazione delle organizzazioni interessate in base alle tematiche affrontate.

I nominativi dei componenti dei tre organi e le relative indennità sono specificate nell'atto di nomina, nell'ambito del quale è individuato anche il Presidente di ciascun organismo.

I Nuclei di valutazione comunale di cui al presente disciplinare assumono in ogni caso, oltre a quanto qui espressamente indicato, le competenze proprie dei pre-esistenti Nuclei di valutazione costituiti dai comuni, nonché le competenze che la normativa attribuisce agli Organismi Indipendenti di Valutazione.

Art. 3 – Individuazione dei componenti degli organismi di valutazione

I componenti interni ai comuni e all'Unione sono nominati con delibera di Giunta dell'Unione.

I componenti esterni, prima di essere inclusi nell'apposito provvedimento di Giunta, sono individuati attraverso:

- avvisi di selezione per quanto riguarda gli esperti esterni di cui al precedente articolo, con procedimento svolto a cura della Direzione generale dell'Unione;
- richiesta di nominativi ai Presidenti delle organizzazioni di categoria e sindacali e indicazione di specifiche 'assemblee' elettive per le rappresentanze delle associazioni e dei lavoratori, relativamente all'Osservatorio sui servizi.

I componenti dei Nuclei di valutazione non possono essere nominati tra persone che rivestano cariche pubbliche elettive o cariche in partiti politici od organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni o li abbiano avuti nei tre anni precedenti alla nomina. Non possono essere altresì incaricati il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dirigenti dell'ente entro il quarto grado.

Le nomine sono effettuate in modo da equilibrare i carichi di lavoro dei diversi componenti e favorire la presenza nei diversi organi di più competenze specifiche; le nomine possono avvenire anche in più fasi temporalmente distinte.

L'elenco di esperti risultante dal procedimento di selezione rimane a disposizione per eventuali subentri ai professionisti che vengano a cessare dall'incarico.

Nella fase di prima attuazione, gli organismi di cui alle presenti linee guida possono essere attivati con un numero inferiore di componenti rispetto alla previsione, in rapporto al progressivo scadere degli organi di controllo interno istituiti nei singoli comuni.

Art. 4 – Relazioni tra gli organismi e loro finalità generali

I tre organismi contemplati dal presente disciplinare operano in modo tra loro indipendente e tuttavia coordinato. La presenza di figure che operano in più di un organismo favorisce il passaggio delle informazioni e l'utilizzazione comune delle basi dati, con possibilità di produrre analisi integrate dell'attività amministrativa sotto i diversi profili considerati.

In linea generale, il Comitato di valutazione fornisce le basi tecniche comuni per un'attività di analisi e controllo e per lo sviluppo di un sistema di controllo di gestione con caratteristiche comuni nei diversi enti, i Nuclei di valutazione svolgono le funzioni operative demandate dalla normativa vigente agli organismi indipendenti di valutazione della performance, l'Osservatorio sui servizi si occupa di valutare l'andamento di determinati servizi pubblici dal punto di vista degli utenti e dei principali stakeholders, per giungere a valutazioni condivise sul funzionamento e miglioramento degli stessi.

Gli organismi di cui al precedente art. 2 operano in posizione di autonomia e rendono disponibili i risultati della propria attività:

- i Nuclei di valutazione al Sindaco del comune per il quale sono stati nominati (nel caso dell'Unione, al Presidente della stessa);
- il Comitato di valutazione e l'Osservatorio sui servizi al Presidente dell'Unione.

Ciascun organo previsto nel presente disciplinare potrà emanare disposizioni specifiche di dettaglio inerenti il proprio funzionamento, nell'ambito di un disciplinare operativo unitario.

Trattandosi di una funzione associata, compete al Consiglio dell'Unione la regolazione generale della materia, incluse le eventuali variazioni alle presenti linee guida.

Art. 5 - Funzioni.

Relativamente all'attività di valutazione e controllo strategico

Il Comitato di Valutazione svolge le seguenti funzioni:

- consulenza ai competenti organi comunali in materia di progettazione, gestione e controllo dei sistemi premianti previsti dalla normativa vigente;
- individuazione di indicatori, parametri e metodologie definiti e chiari per la ponderazione e la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
- valutazioni comparate dei suddetti indicatori nell'ambito del territorio dell'Unione;
- espressioni di pareri su questioni tecniche sollevate da uno o più Nuclei di valutazione;
- altre funzioni complementari o integrative delle precedenti.

L'Osservatorio sui servizi ha i seguenti compiti:

- valutazione sotto il profilo della qualità, efficacia, efficienza ed adeguatezza dei servizi sottoposti ad analisi;
- proposte per il miglioramento sotto i medesimi profili dei servizi osservati.

I Nuclei di valutazione hanno le seguenti competenze:

- tutte le competenze che il D. Lgs. 150/2009 assegna all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, fatto salvo quanto previsto per il Comitato di Valutazione;
- altre funzioni complementari o integrative.

Relativamente all'attività di controllo di gestione:

Il Comitato di Valutazione svolge le seguenti funzioni:

- definisce regole e procedure per la verifica di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in vista dell'ottimizzazione del rapporto tra costi sostenuti e risultati ottenuti;
- predispone un sistema uniforme di criteri ed indicatori di misurazione;
- individua degli obiettivi rilevanti ai fini del controllo;
- altre funzioni previste dalla normativa vigente in materia di controllo di gestione non svolte da organi diversi.

I Nuclei di valutazione hanno i seguenti compiti:

- rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi dei diversi servizi;
- valutazione dei dati relativi ai risultati raggiunti;
- verifica e misurazione dei risultati di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- redigono il referto del controllo di gestione di cui all'art. 198 del D. Lgs. 267/00, tenendo conto dello standard e delle procedure definite dal Comitato di Valutazione;
- altre funzioni previste dalla normativa vigente in materia di controllo di gestione non svolte da organi diversi.

L'Osservatorio sui servizi non ha competenze specifiche in materia di controllo di gestione, fatta salva la possibilità di esprimere pareri e proposte in merito alle modalità di svolgimento od ai risultati dallo stesso evidenziati.

Art. 6 – Durata dell'incarico.

Le nomine a componente esterno degli organi previsti dal presente disciplinare hanno la validità di tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

I componenti interni nominati in un nucleo di valutazione diverso da quello del comune di appartenenza non possono essere nominati nello stesso nucleo di valutazione per più di due volte e sono revocabili solo a mezzo di provvedimenti adeguatamente motivati.

Art. 7 – Cessazione dall’incarico dei membri.

I membri esterni dei Nuclei di valutazione comunale cessano dall’incarico per:

- a) incompatibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 3 delle presenti linee guida;
- b) rinuncia all’incarico;
- c) revoca.

L’eventuale provvedimento di revoca dell’incarico è adottato motivatamente dalla Giunta dell’Unione.

I membri interni cessano dalla carica allorché cessino nei rispettivi enti dalla carica in base alla quale sono stati nominati nell’organo di cui al presente disciplinare.

Art. 8 – Convocazione e disciplina delle riunioni degli organismi.

Gli organismi di cui al presente disciplinare sono convocati dai rispettivi Presidenti; il Comitato di Valutazione e l’Osservatorio sui servizi debbono essere convocati dal Presidente anche nel caso in cui ne faccia richiesta un terzo dei componenti.

Le riunioni degli organismi non sono pubbliche; agli incontri possono essere invitati a partecipare Sindaci, Assessori, dirigenti o funzionari dei comuni e dell’Unione, al fine di documentare fatti e raccogliere elementi utili per la trattazione degli argomenti di competenza.

Gli organismi sono legalmente costituiti quando è presente la maggioranza dei componenti e deliberano a maggioranza dei voti. Per i Nuclei di valutazione dei comuni e dell’unione oltre al quorum costitutivo, è richiesta obbligatoriamente la presenza del Presidente per la validità della seduta.

Ciascun organismo si dota di un regolamento di funzionamento che include le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 9 – Graduazione delle posizioni e valutazione delle prestazioni dei Dirigenti.

La graduazione delle posizioni organizzative e dirigenziali è approvata dalle Giunte dell’Unione e dei comuni su proposta del Nucleo di Valutazione ed è aggiornata quando si determinano modifiche rilevanti dell’assetto organizzativo, caratterizzate dall’istituzione di nuovi settori o servizi o dall’accorpamento di quelli esistenti. La modifica è comunicata al nucleo di valutazione da parte dell’ente interessato entro 30 giorni dalla sua formalizzazione.

I criteri ed i parametri di valutazione delle prestazioni dei dirigenti e delle posizioni organizzative sono approvati dalle Giunte dell’Unione e dei comuni su proposta del Comitato di Valutazione; essi sono validi fino alla loro modifica o sostituzione.

In fase di prima attuazione, le graduazioni delle posizioni organizzative e dirigenziali, nonché i criteri ed i parametri di valutazione delle loro prestazioni sono quelle già stabilite autonomamente da ciascun ente.

Il Nucleo di valutazione competente redige un rapporto finale entro e non oltre quaranta giorni dalla data in cui si concludono i processi di acquisizione dei dati sulla base dei quali devono essere effettuate le valutazioni. Il rapporto include la valutazione dei risultati e la valutazione delle prestazioni apicali, effettuata in rapporto ai criteri e parametri definiti dal Comitato di valutazione.

Nei comuni, il rapporto è inviato al Sindaco, nell'Unione al Presidente.

Il Sindaco o il Presidente, ricevuto il rapporto sui risultati conseguiti lo approva espressamente ovvero lo rinvia motivatamente all'organo tecnico che l'ha prodotto per un riesame, di norma entro 30 giorni dall'acquisizione della relazione stessa.

Art. 10 – Compensi.

Ai membri degli organismi di cui al presente disciplinare cui siano affidati incarichi operativi spetta un compenso determinato nel provvedimento di nomina, che viene liquidato semestralmente.

Il compenso è parametrato all'impegno richiesto ed alla presenza effettiva alle sedute degli organismi.

Art. 11 – Sede, personale e strutture.

Gli organismi hanno sede presso l'Unione. Il Nucleo di Valutazione svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dal comune considerato o dall'Unione, qualora debba operare in raccordo con il Comitato di Valutazione o l'Osservatorio sui Servizi.

Al fine di conseguire il livello necessario di operatività, gli organismi di cui al presente disciplinare sono supportati da personale tecnico dell'Unione e dei comuni, in particolare per l'organizzazione degli incontri del Comitato e dell'Osservatorio, nonché per l'attività del nucleo di valutazione dell'Unione.

Gli organismi di cui al presente disciplinare si avvalgono, sia per l'acquisizione dei dati che per lo sviluppo delle analisi previste, delle strutture comunali competenti nelle materie oggetto di attività, quali servizi finanziari, uffici di programmazione, uffici del personale, referenti per la statistica, etc, secondo le modalità previste dalla convenzione per la gestione associata e dall'accordo che regola l'avvalimento di personale.

Art. 12 – Assunzione graduale delle funzioni

Le funzioni di cui al presente disciplinare divengono operative a seguito di un provvedimento della Giunta dell'Unione che approva il relativo piano operativo ed economico-finanziario.

Relativamente alle funzioni di controllo interno demandate ai Nuclei di valutazione comunali, ciascun comune entra a far parte della gestione associata man mano che giunga a scadenza l'organo già nominato in base al sistema pre-vigente.

Art. 13 – Disposizioni di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente disciplinare, si rinvia alla convenzione istitutiva del servizio, alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni attuative che saranno successivamente emanate.

Le eventuali disposizioni di legge che sopravvenissero dopo l'adozione delle presenti linee guida sono immediatamente applicabili, anche in difformità a quanto qui disciplinato